

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO BOCCIOFILO GALLURA OLBIA**

Sede Legale: Cittadella Sportiva Campo Fausto Noce - 07026 OLBIA (SS)

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE**

L'anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di novembre alle ore sedici, presso la sede sociale in Olbia (SS) Cittadella Sportiva Campo Fausto Noce, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO BOCCIOFILO GALLURA OLBIA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. "Adeguamento statutario ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 36/2021"

Modifica degli art. 2-6-13-19-22-23 dello statuto sociale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea su designazione unanime degli associati ed ai sensi del vigente Statuto la Sig.ra Lucia Zavatta, che chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Bucciero Caterina Maria Marcella, la quale ringrazia e accetta. La Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante le modalità previste dal vigente statuto sociale e che sono presenti n. 23 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, la Presidente illustra agli Associati le ragioni per cui si rende necessario adeguare lo statuto dell'Associazione in riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

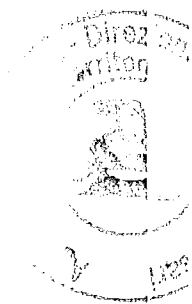
Successivamente la Presidente, sottoponendo all'assemblea il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A), procede a dare integrale lettura, articolo per articolo, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, la Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, la Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. Pertanto viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

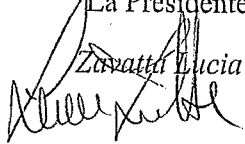
Dopo ampia discussione l'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dell'unanimità dei soci presenti, con dichiarazioni di voto espresse per alzata di mano,

DELIBERA

- a. di approvare tutto quanto proposto dal Presidente e di cui al punto 1) all'ordine del giorno e quindi di:
 - ✓ di approvare, in considerazione delle corrispondenti modifiche al testo dello statuto illustrato e letto dalla Presidente, il nuovo statuto Sociale che si allega sotto la lettera "A", redatto in base alle nuove disposizioni previste dal D.lgs 36/2021 e ss.mm.ii. (Riforma dell'ordinamento sportivo) che, pertanto, nella sua redazione aggiornata risulta composto di numero ventisei (26) articoli.
- b. di dare mandato alla Presidente di fare tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera adottata, anche alla luce della operatività della normativa prevista dal D.lgs 36/2021 e ss.mm.ii e degli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:
 - ✓ registrazione del verbale e dello statuto presso l'Agenzia delle entrate, beneficiando il sodalizio del riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica giusta iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
 - ✓ trasmissione del verbale e statuto alla Federazione Italiana Bocce per l'aggiornamento dei dati.
- c. di dare mandato alla Presidente di apportare eventuali variazioni qualora richieste dalla Federazione Italiana Bocce ai fini degli adempimenti di legge e ai fini dell'iscrizione e/o deposito al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

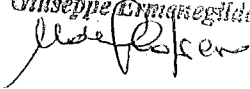


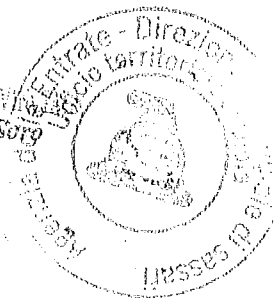
Null'altro essendovi da discutere e deliberare la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e minuti cinquanta previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Presidente
Zavatta Lucia


La Segretaria
Bucciero Caterina Maria Marcella
(Ademè Maria Marcella Buino)

SI ATTESTA CHE IL PRIMO VERBALE DELL'ASSEMBLEA
HA SEDE IN DATA 28 NOV. 2023
ALL'ORA 18.00 IN DATA 28 NOV. 2023
(.....)

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROV.
Giuseppe Emanuele Soro




Associazione sportiva dilettantistica
CIRCOLO BOCCIOFILO GALLURA OLBIA

STATUTO SOCIALE

(adeguato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 36/2021)

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita nel 1978 presso la cittadella sportiva Fausto Noce ad Olbia un'associazione sportiva, *ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile* denominata "*associazione sportiva dilettantistica CIRCOLO BOCCIOFILO GALLURA OLBIA*". La struttura è composta da n° 2 campi coperti con annessa sala ricreativa con bar e n° 2 campi scoperti. Tutto l'impianto è dato regolarmente in concessione dal Comune di Olbia a questa associazione.
2. L'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Bocce (F.I.B) riconosciuta dal CONI ai fini sportivi e dal Ministero dell'Interno quale Ente avente finalità assistenziali con D.M. del 13 maggio 2004.

Art. 2 - Scopo

1. L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica olimpica e paralimpica, con riferimento allo sport delle bocce. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva.
2. Potrà svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, anche, e non solo, al fine di reperire i fondi necessari raggiungimento delle proprie finalità.
3. Nella propria sede sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compreso la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, di tesserare alla FIB tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.
4. L'associazione apolitica e senza scopo di lucro, è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività e gratuità delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
5. *L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Bocce (F.I.B.); e s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.*
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e delle associazioni affiliate.
7. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri tesserati atleti e tecnici al fine di eleggere il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprendibile condotta, morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprendibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, e/o della Federazione Italiana Bocce e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
1 bis) possono far parte dell'associazione, in qualità di tesserati, tutte le persone fisiche che partecipano alle attività sociali puramente ricreative.
2. Tutti coloro che intendano far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
4. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. *La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.*
6. *L'Associazione dovrà tesserare alla Federazione tutti i propri soci o tesserati.*

Art. 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento interno.
4. Tutti i tesserati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di assistere alle assemblee sociali e di poter intervenire per esprimere i giudizi del caso, ma non hanno diritto di voto e non potranno essere eletti dal consiglio direttivo. Potranno ricoprire incarichi di rappresentanza, su richiesta del consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci, ma solamente di carattere ausiliario, ovvero in aiuto ai membri eletti dall'assemblea dei soci.
5. La qualifica di tesserato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo medesimo.

Art. 6 – Recesso - Esclusione

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

1. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il provvedimento di esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, previo necessario contraddittorio, nei confronti del socio:
 - a) che commetta gravi violazioni alle disposizioni del presente Statuto;
 - b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa e sempre previa formale diffida a regolarizzare la posizione;
 - c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi e agli scopi dell'Associazione;
 - d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
3. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere motivate e comunicate ai soci destinatari mediante lettera o altro mezzo ritenuto idoneo.
4. Il socio interessato dal provvedimento di esclusione può chiedere entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento medesimo e chiederne la revoca.
5. Il provvedimento di esclusione sarà esecutivo decorso il termine di 10 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia confermato il provvedimento di esclusione, previo necessario contraddittorio, adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Organi

1. Gli Organi sociali sono:
 - a. l'Assemblea Generale dei soci;
 - b. il Presidente.;
 - c. il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Funzionamento dell'assemblea

1. *L'assemblea generale dei soci è organo sovrano deliberativo dell'associazione* ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine di votazioni, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati della votazione.
8. *Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.*

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco dei soci aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione (e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o altro mezzo di notifica ritenuto idoneo?). Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, il rendiconto economico e finanziario, il bilancio preventivo nonché i regolamenti sociali, la nomina degli organi direttivi dell'associazione e tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Art. 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'Art. 21 del C.C. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima della riunione mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o altro mezzo di notifica ritenuto idoneo. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari variabile da tre a sette componenti, determinato, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario organizzativo ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. *Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati a alla federazione, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte della FIB, del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.* Gli associati eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente si ha la decadenza del Consiglio direttivo e la prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, entro

sessanta giorni. In caso di impedimento temporaneo il Presidente delega le sue funzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente. Se l'impedimento temporaneo diventa definitivo rimane in carica il Vice Presidente per l'ordinaria amministrazione, che provvederà alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria entro 60 giorni

3. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento, entro e non oltre il termine di 30 giorni, dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Detta Assemblea dovrà essere celebrata entro 60 giorni dall'evento che ha originato la decadenza. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo nonché il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) adottare i provvedimenti di esclusione nei casi di cui all'art. 6 del presente statuto;
- f) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- g) concedere la riabilitazione decorsi tre anni dalla data di esecuzione del provvedimento di esclusione.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'assemblea, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante.

Art. 18 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario organizzativo.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza:

Art. 19 bis - Il segretario tesoriere.

Il Segretario tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Art. – 20 - Il Rendiconto

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'associazione ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati;
3. Eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali;
4. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

Art. 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
2. L'Associazione destina eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

Art. 23 - Sezioni

1. L'assemblea, in considerazione della pluralità dei suoi fini potrà, nella sessione ordinaria, costituire delle sezioni gruppi di interesse o altri organismi nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola l'associazione sono stabiliti da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale, costituito secondo le regole previste dalla FIB.

Art. 25 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'associazione si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni attuative.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. *La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive o comunque finalità di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.*

Art. 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Bocce a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.